



# UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO

(Campi Sal.na, Guagnano, Novoli, Salice Sal.no, Squinzano, Surbo, Trepuzzi)

## CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO

Visto:

l'art. 90 del D. Lgs. n.267/2000;

l'art. 6 del vigente Regolamento dell'Unione per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso:

che con deliberazione n. 35 del 22/12/2021; la Giunta dell'Unione prevedeva, tra l'altro, l'assunzione di n. 2 unità a tempo determinato e parziale per 15 ore settimanali, categoria C, da assegnare all'Ufficio di Staff del Presidente e della Giunta, si demandava al Presidente pro tempore la individuazione delle figure da assegnare a detto ufficio;

che con decreto n. 14 del 30/12/2021 il Presidente dell'Unione, dott. Marco De Luca, individuava e nominava quale componente dell'ufficio di Staff la dott.ssa Stella Angela Solazzo;

**con il presente contratto,**

**l'Unione dei Comuni del Nord Salento**, in persona del Responsabile del Servizio Affari Generali, avv. Valentino Chironi, di seguito anche "Amministrazione"

e

- **la dott.ssa Solazzo Stella Angela**, nata a San Pietro Vernotico (BR) il 10/03/1975 e residente in Trepuzzi alla via Cavour n. 42, CF: SLZSLL75C50I119M, di seguito anche "dipendente",

**convengono e stipulano quanto segue:**

### **Art. 1 Tipologia del rapporto di lavoro.**

1. L'Unione dei Comuni del Nord Salento, assume alle proprie dipendenze, quale Istruttore Amministrativo, con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, assegnato all'Ufficio di "Staff" del Presidente e della Giunta dell'Unione, per il disbrigo organizzativo della funzione relazionale verso l'interno e l'esterno dell'Ente, la dott.ssa Solazzo Stella Angela, in epigrafe identificato, che accetta.

## **Art. 2 Decorrenza e durata del rapporto.**

1. Il rapporto di lavoro decorre dal 1 gennaio 2022 e si risolverà di diritto in data 31 dicembre 2022, ultimo giorno di lavoro e termine finale, senza necessità di comunicazioni tra le parti e senza possibilità di rinnovo tacito.
2. Ciascuna parte contrattuale non può recedere dal rapporto di lavoro, unilateralmente ed anticipatamente, rispetto alla scadenza pattuita, senza il consenso dell'altra parte da rendersi per iscritto, fatto salvo quanto previsto dai comma 4 e 5 del presente articolo.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto nel precedente comma la parte inadempiente sarà tenuta a pagare all'altra parte, a titolo di penale ex art 1382 del Codice Civile, un importo pari al trattamento economico lordo fondamentale, che sarebbe spettato al dipendente nel periodo di tempo ricompreso tra il momento dell'anticipata risoluzione e il termine del rapporto di lavoro, come pattuito nel precedente 1° comma. Tale importo non potrà comunque essere superiore a giorni 5 di retribuzione, come sopra determinata. A tal fine, l'Amministrazione è sin d'ora autorizzata ed operare la compensazione con le retribuzioni eventualmente ancora dovute al dipendente, fino a concorrenza dell'importo in parola.
4. Il rapporto di lavoro si risolverà *ipso jure* di diritto con effetto immediato, anche anticipatamente rispetto alla durata di cui al 1° comma, in caso di sopravvenuta anticipata cessazione della carica del Presidente dell'Unione attualmente in carica, attuale Sindaco di Novoli, dott. Marco De Luca.
5. Il rapporto di lavoro si risolverà *ipso jure* di diritto con effetto immediato, anche anticipatamente rispetto alla durata di cui al 1° comma, in caso di dichiarazione di dissesto o di situazione strutturalmente deficitaria dell'Ente.

## **Art. 3 Patto di prova.**

1. Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è sottoposto ad un periodo di prova di giorni 15 (quindici), non prorogabile né rinnovabile.
2. Compiuto il periodo di prova, il rapporto si consolida fino alla scadenza pattuita nel precedente art. 2, previo giudizio favorevole del Presidente. Trascorsi 20 (venti) giorni dal compimento del periodo di prova, senza che il giudizio sia stato espresso, la prova medesima si intende conclusa favorevolmente.
3. In caso di giudizio sfavorevole sarà resa comunicazione al dipendente, nei 20 (venti) giorni successivi al compimento del periodo di prova, della risoluzione del rapporto d'impiego.
4. Eventuali assenze del dipendente, intervenute nel corso del periodo di prova, non dipendenti dalla volontà delle parti o normativamente previste, sospendono il decorso del termine dello stesso, che riprenderà a trascorrere nel giorno di rientro in servizio, fermo restando, in ogni caso, il termine finale del rapporto d'impiego pattuito nell'art. 2 del presente contratto.

## **Art. 4 Categoria di inquadramento professionale, mansioni e livello retributivo.**

### **Sede di lavoro**

1. Il contenuto del rapporto del dipendente si ascrive alla categoria C posizione economica C1 con il corrispondente livello retributivo, risultante dalla scheda economica allegata quale



parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le mansioni assegnate al dipendente sono quelle corrispondenti alla suddetta categoria e posizione, come delineate nell'Allegato A) al CCNL sull'ordinamento professionale di comparto firmato in data 31/03/1999, che deve intendersi in questa sede integralmente richiamato quale parte essenziale del presente contratto.

2. La sede dell'attività lavorativa del dipendente è individuata presso gli uffici e i locali dell'Unione, siti nel territorio del Comune di Campi Salentina.

#### **Art. 5 Norme applicabili — Rinvio**

1. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato costituitosi con il presente contratto può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Il rapporto di lavoro instaurato con il presente contratto è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici compatibili, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti collettivi nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso, per quanto compatibili con la speciale natura del rapporto stesso.

A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

#### **Art. 6 Codice disciplinare e Codice di comportamento**

1. L'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al dipendente, che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione medesima, copia del Codice disciplinare (articolo 3 del CCNL sottoscritto in data 11 aprile 2008) e del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (allegato al CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004), allegati al presente contratto alla lettera "B".
2. Stante il rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno, è consentito lo svolgimento di altre attività lavorative subordinate o autonome, anche mediante iscrizioni ad Albi, a condizione che l'ulteriore attività lavorativa non sia in conflitto con gli interessi di questo Ente e non rechi pregiudizio alla funzionalità dell'Ente stesso.

#### **Art. 7 Disciplinare di costituzione e funzionamento dell'ufficio di supporto**

1. L'Amministrazione, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna, altresì, al dipendente che ne accusa ricevuta, copia del disciplinare di costituzione e di funzionamento dell'Ufficio di supporto, i cui termini devono intendersi integralmente recepiti nel presente contratto quali clausole integranti e che viene allegato alla lettera C).

#### **Art. 8 Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro è di 15 ore settimanali (41,67% del tempo pieno), articolate verticalmente, nel rispetto della normativa regolamentare vigente e secondo le esigenze degli Organi istituzionali.
2. L'articolazione è soggetta a variazioni secondo le esigenze degli organi istituzionali, che saranno comunicate al dipendente.



## Art. 9 Bollo e registrazione — Esenzione

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D. P. R. 26 ottobre 1972, n 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art 10 della Tabella allegata al D PR 26 aprile 1986, n 131.

### Allegati:

A. Scheda economica (art. 4)

B. Codice disciplinare e Codice di comportamento (art. 6)

C. Disciplinare di costituzione e funzionamento dell'Ufficio di supporto (art. 7), approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 88 del 16 dicembre 2011 e modificato con deliberazione della Giunta dell'Unione nr. 80 del 16 dicembre 2012.

Stipulato e sottoscritto in Campi Salentina, li 04.01.2022

Per l'Amministrazione  
avv. Valentino Chironi



il dipendente  
dott.ssa Stella Angela Solazzo

